



Prot.3930 del 15.11.2020

ORDINANZA N.16/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 MISURE URGENTI PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTAGI

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (G.U. 23/05/2020, n. 132);

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 (G.U. 15/07/2020, n. 177);

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 (G.U. n. 126 del 17/05/2020);

VISTO il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n.124 (G.U. 28/09/2020, n. 240);

VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020 (G.U. n.198 del 08-08-2020);

VISTO il D.P.C.M. 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07-09-2020);

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 (G.U. n. 249 del 08-10-2020) con cui, fra l'altro, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica in corso Covid-19 al 31 gennaio 2021;

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (G.U. n. 258 del 18-10-2020);

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (G.U. n. 265 del 25-10-2020);

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 (G.U. n. 275 del 04-11-2020);

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, recante indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;



CONSIDERATO l'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso da Coronavirus COVID-19 sul territorio comunale;

RITENUTO opportuno adottare ogni maggiore cautela utile al contenimento della diffusione dei contagi sul territorio comunale, con il supporto di tutti gli strumenti diagnostici disponibili per l'accertamento di patologie sintomatiche ed asintomatiche riconducibili al Covid-19;

RAVVISATA la necessità di adottare adeguate e celeri strategie funzionali in ordine al tracciamento ed alla gestione dei casi Covid-19 accertati e presenti sul territorio comunale, ai fini della tempestiva prevenzione delle diffusioni dei contagi;

CONSIDERATO che diversi cittadini stanno eseguendo test rapidi sierologici e/o antigenici presso laboratori privati;

CONSIDERATO che, in attesa della verifica diagnostica mediante tampone molecolare, si ritiene opportuno applicare la misura dell'isolamento fiduciario nei confronti di quei soggetti residenti e/o domiciliati nel Comune di Colle d'Anchise (CB), che dovessero preliminarmente risultare positivi al SARS-CoV-2 all'esito di test rapidi sierologici e/o antigenici;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio comunale";

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ss.mm. e ii.;

RITENUTO sussistere i presupposti affinché, ai sensi dell'art. 50 co. 5 del D.lgs. n. 267/2000, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, da parte del Sindaco siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni probabile pregiudizio alla salute pubblica;

ORDINA

A tutti i soggetti residenti e/o domiciliati nel Comune di Colle d'Anchise (CB), risultati positivi al SARS-CoV-2 all'esito di test rapidi sierologici e/o antigenici, è fatto obbligo:

- 1. di darne immediata comunicazione al proprio medico di base ovvero al pediatra di libera scelta e al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, ad uno dei seguenti recapiti:***
 - tel. 347.4282475*
 - mail: cadipaola@yahoo.it;*
- 2. di osservare l'isolamento fiduciario volontario fino a diversa verifica e/o disposizione da parte dell'Autorità Sanitaria Regionale ovvero diversa valutazione del proprio medico curante o pediatra di libera scelta.***

DISPONE

1. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale e la divulgazione nei pubblici esercizi ed attraverso gli organi di stampa locale;
2. La trasmissione del presente dispositivo, ognuno per le proprie competenze, ai soggetti sotto indicati:
 - a) alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
 - b) Presidente della Giunta delle Regione Molise;
 - c) alla A.S.Re.M;
 - d) al Comando Stazione Carabinieri di Bojano.

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 241/1990, si avverte, che avverso il presente dispositivo e' consentito ricorso giurisdizionale al TAR Molise e al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente;

Dalla Residenza Municipale li 15.11.2020



Il Sindaco
Carletto Di Paola

